



La Corte di Cassazione sulla Naspi e sulla comunicazione dell'attività lavorativa autonoma

Recesso *ad nutum* nelle SPA a tempo determinato: il recente intervento della Suprema Corte

Guida operativa - processo civile: la Riforma Cartabia alla luce dell'implementazione del PNRR

La recente sentenza n. 2629 del 29 gennaio 2024 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, è intervenuta in merito all'ammissibilità della materia del recesso *ad nutum* nelle società per azioni a tempo determinato.

Seminario: Novità di fiscalità nazionale

22 febbraio 2024

Il recesso nelle società per azioni è disciplinato dall'art 2437 c.c, che, oltre a indicare le cause inderogabili di recesso del socio, al comma 3 disciplina il recesso senza giusta causa, c.d. recesso *ad nutum*, e quello con preavviso limitatamente alle società a tempo indeterminato.



Tuttavia, il successivo comma 4 stabilisce la possibilità per società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere nello statuto clausole di recesso non stabilite dalla legge. È da ricordare che la Corte di Cassazione già con sentenza 20206/2009 ha chiarito che il recesso ad nutum, seppur rientri nella libertà di scelta della parte, deve comunque essere esercitato nel rispetto degli obblighi di buona fede in senso oggettivo, ed è pertanto sindacabile qualora sia volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito.

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte fa riferimento a una controversia tra una società per azioni a tempo determinato, non facente ricorso al mercato del capitale di rischio e un socio recedente. Lo statuto della società conteneva una clausola che consentiva il recesso del socio al di fuori dei casi espressamente indicati purché comunicato con un preavviso di 180 giorni. Il socio aveva pertanto adito il collegio arbitrale, che aveva respinto le sue domande volte all'accertamento del recesso e alla liquidazione della quota sociale.

Successivamente, la Corte d'appello di Cagliari ha respinto l'impugnazione del socio, rinvenendo nella previsione legislativa del recesso ad nutum nelle società a tempo indeterminato una norma eccezionale, di deroga rispetto alla ratio del recesso, essendo questo secondo la Corte un istituto essenzialmente di tutela del socio dissenziente rispetto a deliberazioni riguardanti aspetti essenziali della vita della società. Nella sentenza, inoltre, si giustificava la nullità in base a ragioni di tutela dei terzi. Il socio ha quindi proposto ricorso per Cassazione per tre motivi.

Con primo motivo, il ricorrente deduceva che la clausola statutaria che prevedeva il recesso ad nutum non fosse illecita, in ragione dell'autonomia statutaria riconosciuta dalla legge per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Con il secondo motivo lamentava la violazione del principio di tassatività delle cause di nullità, ritenendo ingiustificabile dedurre la sanzione in questione in base a esigenze di tutela di creditori e terzi, essendo questi stati accuratamente informati della clausola mediante l'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti.

Con il terzo motivo, si contestava la violazione delle norme sull'interpretazione contenute nel codice civile e nelle preleggi in riferimento all'interpretazione rispettivamente dello statuto e dell'art 2437 c.c. Si sottolineava, infatti, come la previsione del recesso ad nutum fosse stata inserita nello statuto, nella comune intenzione delle parti, come bilanciamento per i soci di minoranza, alla luce di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di un unico socio.



Rispetto alla ratio dell'art 2437 c.c., così come ricostruita dalla Corte d'appello, non sarebbe possibile giustificare la nullità del recesso ad nutum nelle società a tempo determinato in ragione della tutela di terzi e creditori, ammesso che la legge prevede lo stesso istituto per le società a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione riteneva fondati tutti i motivi di ricorso e procedeva a cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari.

La Suprema Corte, nell'accogliere i motivi di ricorso, ha fornito una ricostruzione del sistema normativo dell'istituto del recesso nelle società per azioni, rilevando come le esigenze di tutela sottese alle differenti fattispecie di recesso siano molteplici. Le principali ipotesi di recesso sono state, infatti, previste dal legislatore in primis a tutela del dissenso del socio che non abbia partecipato a determinate deliberazioni, come già visto nel primo comma dell'art 2437 c.c., e come sottolineato nelle argomentazioni della Corte d'appello.

Altre cause di recesso sono disposte a tutela dei rapporti di gruppo nelle società eterodirette, la cui disciplina mutua quella delle società soggette a direzione e coordinamento. Come si è già evidenziato, è poi previsto il recesso ad nutum dal terzo comma dell'art 2437 c.c. a tutela della libertà del socio da vincoli perpetui nelle società a tempo indeterminato, e un successivo quarto comma, che stabilisce possibilità di pattuire ulteriori cause di recesso. Non è specificato se queste ulteriori cause debbano essere singole e specifiche, né quale sia l'interesse che debbano tutelare, che è pertanto rimesso all'autonomia delle parti.

La riforma del diritto societario del 2003 ha mirato a favorire la competitività delle imprese, essendosi rilevato come la facilitazione del disinvestimento sia un incentivo all'investimento stesso. Per questo sono stati ampliati i casi di recesso legale, consentendo anche al socio la possibilità di recedere qualora la disciplina statutaria in materia sia modificata in modo più restrittivo, e si è superata l'impostazione che ancorava il recesso necessariamente al dissenso del socio, ponendo più attenzione al socio investitore e ai suoi diversi interessi ed esigenze, anche slegati dall'amministrazione della società, tra cui in particolare la possibilità di scegliere di disinvestire. La scelta del legislatore è stata quella di favorire le possibilità di recesso, fornendo maggiori certezze e tutele ai potenziali investitori.



Proprio per questo motivo non si può più ritenere che l'istituto del recesso abbia carattere eccezionale, divenendo invece uno strumento in balia degli attori economici. Per le stesse ragioni, la riforma del 2003 ha superato la tassatività delle cause di recesso, rimettendo all'autonomia delle parti la possibilità di prevedere nuove ed ulteriori cause, potendo queste anche assumere ruolo di regolazione dei rapporti endosocietari ed essere utilizzate come strumento di negoziazione tra soci di maggioranza e di minoranza. Non è escluso dalla legge che nell'esercizio di quest'autonomia negoziale, i soci possano prevedere il riconoscimento di un diritto di recesso ad nutum. È pertanto da considerare lecita la clausola statutaria che stabilisca questa possibilità, con un congruo termine di preavviso, ai sensi dell'art 2437 c.c., nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La pronuncia qui in commento risulta particolarmente importante, in quanto ha chiarito un aspetto su cui a lungo vi era stata incertezza in dottrina e in giurisprudenza, e ha fornito maggiore sicurezza agli operatori economici.

A seguito di questo chiarimento, infatti, le società anche a tempo determinato, che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, saranno incentivate ad inserire nello statuto la possibilità di recesso ad nutum, potendo fare affidamento sulla validità della clausola.

Inoltre, è venuta meno l'incertezza sulla validità delle clausole, prevedenti il recesso ad nutum, contenute negli statuti delle società, con le relative conseguenze certamente favorevoli per il socio che volesse esercitare la sua facoltà di recesso senza giusta causa. Quest'ultimo infatti non incorrerà in limitazioni all'esercizio della facoltà in questione date da incertezze interpretative, potendo anch'egli fare affidamento sulla validità del testo statutario. La tutela dei terzi rimane assicurata dalla pubblicazione degli statuti, e conseguentemente delle cause di recesso previste in questi, nel registro delle imprese.